



CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni.
Con il termine:

- Brianzacque Srl: si intende la società in house che gestisce il Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Monza e Brianza, che riveste il ruolo di Stazione Appaltante;
- Codice degli Appalti: si intende il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 7, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni;
- Contratto: si intende indifferentemente l'ordine e/o il contratto, stipulato in forma scritta tra le Parti con il quale Brianzacque Srl affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture e avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- Contraente: si intende il soggetto al quale Brianzacque Srl affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture;
- Subappalto: si intende il contratto con il quale il Contraente affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, assoggettato al regime autorizzatorio così come previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023;
- Subappaltatore: si intende l'esecutore del contratto di subappalto stipulato con il Contraente e autorizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 1 - Premessa

Le presenti Condizioni Generali fanno parte integrante di ogni richiesta d'offerta inviata ai fornitori da Brianzacque Srl. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti, le Condizioni Generali si intendono accettate senza riserva alcuna dal Fornitore. Si reputa perciò come non scritta qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nelle sue fatture, note o corrispondenza che contenga disposizioni contrarie o comunque ulteriori rispetto alle presenti Condizioni Generali.

Articolo 2 - Disciplina applicabile

Il rapporto tra le Parti è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai documenti, atti e normative ivi richiamate, al quale si applicheranno tutte le norme, le condizioni e le prescrizioni stabilite nello stesso e nei relativi Allegati, nonché da quanto previsto nel Contratto, ove presente.

In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nel Contratto, ove presente, prevarranno le disposizioni contenute in quest'ultimo.

Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali e, ove presente, nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti, dal Codice civile, dalle altre norme vigenti in materia.

Articolo 3 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero d'ordine e sarà indirizzata a Brianzacque Srl, viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB), all'Area o Settore di riferimento. È fatto salvo quanto al successivo art.16 in merito alla fatturazione.

Articolo 4 - Documentazione

Il lavoro/servizio/materiale fornito, dovrà essere corredato, ove necessario, di tutta la documentazione tecnica e certificazioni previste dalle norme di legge, relative ad installazione, esercizio, manutenzione, collaudi e prove nonché dovrà essere completo della lista dei componenti e delle parti di ricambio, delle dichiarazioni e delle marcature di conformità e dei certificati di collaudo del costruttore e comunque compreso quanto altro eventualmente richiesto da Brianzacque Srl nelle annotazioni o negli allegati alla richiesta d'offerta/capitolato speciale (ove previsto). La documentazione dovrà essere consegnata in lingua italiana.

La stessa dovrà inoltre soddisfare alle disposizioni legislative vigenti in merito a salute e sicurezza dei lavoratori. In tal senso le forniture dovranno essere corredate di schede di sicurezza e manuali d'uso tali da consentire la diffusione ai lavoratori ai fini degli obblighi di informazione e istruzione. Per materiali non costruiti in Italia è richiesto il certificato d'origine rilasciato dalla Camera del Commercio del paese di fabbricazione.

Articolo 5 - Registrosi, Autorizzazioni, Abilitazioni

Il Fornitore garantisce che sé stesso e i suoi eventuali Subappaltatori sono in regola con tutte le concessioni, nulla osta, autorizzazioni ed abilitazioni richieste dalla competente Autorità e dalla vigente normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni e registrazioni presso le autorità amministrative, abilitazioni o certificazioni presso enti professionali, ecc).

Il Fornitore rende disponibili tali documenti a Brianzacque Srl, prima di iniziare i Lavori. Nel caso in cui, in tutto o parte, venissero meno, per qualsivoglia motivo e/o causa, le registrazioni, autorizzazioni e abilitazioni sopra citate ovvero non fossero rinnovate, lo stesso deve tempestivamente informare Brianzacque Srl, la quale potrà risolvere il Contratto a sensi dell'art. 21.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione dei lavori

L'Esecutore è tenuto:

- all'obbligo di risultato per quanto riguarda la Conformità dei Lavori;
- al rispetto dei termini e delle date di esecuzione dei Lavori;
- a predisporre tutta l'organizzazione interna necessaria e mettere in opera, sotto la sua totale responsabilità, tutti i mezzi idonei per la buona esecuzione dei Lavori;
- ad eseguire i Lavori nei termini stabiliti dalla richiesta d'offerta/capitolato speciale (ove previsto). È tassativo il rispetto dei termini e delle date di esecuzione dei Lavori;
- a mantenere, a sue spese e rischi, i suoi materiali, equipaggiamenti ed attrezzi in buono stato di manutenzione e in conformità con le leggi e normative applicabili;
- a riparare o sostituire, a sue esclusive spese, tutti i materiali, equipaggiamenti ed attrezzi messi a sua disposizione dal Cliente e a restituirli nel loro stato iniziale;
- a mantenere il luogo di esecuzione dei Lavori in perfetto stato di pulizia, rimuovendo, in modo adeguato e senza ritardo, tutti i materiali, impalcature e strutture temporanee, rottami, residui ed altri oggetti che gli appartengono o di cui abbia la custodia e che non sono più necessari al proseguimento dell'esecuzione dei Lavori;
- a rimuovere tutti i rifiuti generati nell'esecuzione dei lavori, nel rigoroso rispetto della legislazione applicabile ed in conformità con la normativa vigente, in particolare in materia di salute, sicurezza ed ambiente.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore nell'esecuzione dei servizi affidategli avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui il medesimo ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza, senza null'altro chiedere a Brianzacque Srl.

Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi a personale eventualmente impiegato o per



Brianzacque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

I servizi forniti dovranno osservare la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme di cui alla richiesta d'offerta / capitolato speciale (ove previsto).

Articolo 8 - Obblighi del Contraente

Il fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli eventuali soggetti indicati negli art.94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, soggetti con poteri di rappresentanza) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione alla procedura previsti nei medesimi art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e che possiede, i requisiti tecnico professionali così come richiesto dall'art 26 del D. Lgs. 81/08 e ss mm, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Il fornitore si impegna, inoltre, a manlevare BrianzAcque Srl da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento, ed in particolare a tenere indenne da qualsiasi pretesa, richiesta costo o spesa, conseguenti o comunque, connessi all'esecuzione della prestazione, nonché a sollevare BrianzAcque Srl, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse, comunque, promossa nei confronti di BrianzAcque Srl stessa.

Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare, il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi e di garantire il rispetto delle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, delle norme sul lavoro minorile e in materia di immigrazione e condizione dei cittadini stranieri.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto e del credito

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni non può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. né può essere compensato con eventuali crediti di BrianzAcque Srl derivanti da contratti di somministrazione di servizi. È fatto divieto assoluto all'Esecutore di cedere il presente contratto.

Articolo 10 – Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine.

Articolo 11 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art.119 del Codice degli Appalti, secondo i limiti e le condizioni ivi previsti;

Il Contraente non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte di BrianzAcque Srl.

A tal fine il Contraente, a condizione che all'atto dell'offerta abbia indicato la volontà di subappaltare parte delle lavorazioni, di servizi o di forniture da eseguire, dovrà consegnare a BrianzAcque Srl copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

In caso di subappalto BrianzAcque Srl provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite,

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 12 - Regolarità contributiva e retributiva - DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, BrianzAcque Srl avrà facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, BrianzAcque Srl pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la revoca dell'autorizzazione, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

In caso di solidarietà passiva di BrianzAcque Srl, quanto eventualmente versato dalla stessa a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte di BrianzAcque Srl medesima nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. BrianzAcque Srl avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata da BrianzAcque Srl stessa.

Articolo 13 – Marchi e proprietà intellettuale

Le parti accordano che L'Esecutore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi ed altri segni distintivi di BrianzAcque Srl, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

L'esecutore, ove ne venga a conoscenza, si impegna ad informare BrianzAcque Srl di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima o di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva di BrianzAcque Srl, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto.

Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.

Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso BrianzAcque Srl da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle di BrianzAcque Srl medesima.

Le Parti dichiarano e riconoscono espressamente che, in considerazione del compenso riconosciuto all'Appaltatore, il prodotto che sarà frutto dello svolgimento dell'incarico, nonché la metodologia che verrà sviluppata in esecuzione dello stesso, sono e risultano di proprietà esclusiva di BrianzAcque S.r.l., con la conseguenza che all'Appaltatore è fatto espresso divieto di utilizzare per altri incarichi, commercializzare o trasferire a terzi (a titolo gratuito o oneroso) quanto verrà sviluppato e realizzato nel corso della prestazione, senza l'espresso assenso di BrianzAcque S.r.l., pena il diritto di BrianzAcque S.r.l. di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

Contestualmente, l'Appaltatore (anche per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori) si impegna nei confronti di BrianzAcque S.r.l., che accetta, a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla prestazione, e anche successivamente alla cessazione di validità della stessa, le notizie riservate e le informazioni e le metodologie di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza in ragione della formalizzazione e dell'esecuzione della prestazione stessa, essendo estesi gli obblighi di riservatezza anche ai documenti riferibili al prodotto e alla metodologia che verrà sviluppata mediante lo svolgimento della prestazione, che rappresentano specifico know-how di proprietà esclusiva di BrianzAcque S.r.l.. In caso di violazione della presente disposizione, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a BrianzAcque S.r.l. per ogni danno



BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





economico e immateriale dalla stessa subito e derivante dalla violazione della presente clausola di riservatezza, anche laddove tale violazione sia stata commessa da dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore a qualsivoglia titolo coinvolti nello svolgimento della prestazione.

Articolo 14 - Collaudo/Certificato di verifica di conformità

BrianzAcque Srl ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto; al termine dell'esecuzione del Contratto BrianzAcque Srl effettuerà la verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni secondo quanto previsto dal DM 49/2018.

Il Contraente si adopererà per consentire a BrianzAcque Srl di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo può avvenire a discrezione di BrianzAcque Srl presso il Contraente, presso i locali di BrianzAcque Srl medesima, ovvero presso gli enti destinatari delle forniture, che potranno anche effettuare la verifica/collaudo stessa. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali accenti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte di BrianzAcque Srl.

Resta ferma l'applicazione dell'art.116 del Codice degli Appalti.

Articolo 15 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Il fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione a BrianzAcque S.r.l. ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia di inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16 - Fatturazione

Ogni fatturazione è preceduta da una specifica autorizzazione a fatturare emessa da BrianzAcque Srl.

Alla data di ultimazione della prestazione come definita dalla richiesta d'offerta/lettera d'ordine, o dal capitolato speciale (se presente), il Fornitore provvederà ad inviare, all'indirizzo e-mail indicato sul Buono d'ordine (nel caso di ordini che non si sostanziano dal punto di vista contrattuale in un'unica prestazione/esecuzione) e/o sull'ordine (negli altri casi) del Referente Tecnico di BrianzAcque Srl, una "lista delle prestazioni" recante: il dettaglio, la data e il luogo della prestazione resa. Il dettaglio dovrà consentire, tra l'altro, al Referente Tecnico di analizzare in termini di quantità e prezzi unitari, come si compone la quota del corrispettivo maturato che la società appaltatrice intende fatturare. Il Tecnico Referente di BrianzAcque Srl dovrà approvare, dandone riscontro mediante mail all'indirizzo di posta elettronica mittente, le liste considerate accettabili, al fine di consentire a Fornitore l'abbinamento alla fattura in emissione. Nella suddetta mail di riscontro sarà riportato il c.d. numero di "ricezione" assegnato all'accettazione della prestazione, rilasciato dal sistema ORACLE di BrianzAcque Srl. Il Tecnico Referente di BrianzAcque Srl avrà a disposizione, per l'attività di cui al comma che precede, al massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della mail con la "lista delle prestazioni", da parte del Fornitore. Nel caso che il Tecnico Referente di BrianzAcque Srl ritenesse, in tutto od in parte, errata e/o inesatta la lista delle prestazioni, egli invierà al Fornitore, entro lo stesso termine, osservazioni scritte che forniscano precisi elementi di supporto al diniego e che propongano il valore di fatturazione corrispondente alle prestazioni da BrianzAcque Srl ritenute correttamente erogate. In caso di osservazioni, svolte entro i 15 giorni n.c., il termine riprenderà dalla correzione ad opera del Fornitore della lista. Ad avvenuta approvazione il Fornitore emetterà relativa fattura. Il Fornitore dovrà allegare copia, in formato *pdf, dell'e-mail inviata dal Tecnico Referente di BrianzAcque Srl con il c.d. numero di ricezione assegnata.

In tutti i casi le fatture vanno spedite (in formato *pdf) per via elettronica mediante PEC all'indirizzo: finanziario.brianzacque@legalmail.it. La fattura dovrà necessariamente riportare il numero e la data dell'ordine standard (per le prestazioni che si esauriscono con unico ordine d'esecuzione), il numero e la data dell'ordine "aperto" e dei relativi Buoni d'ordine (BDO), il numero della ricezione ORACLE (comunicato come sopra descritto, nel caso delle prestazioni ORACLE), il codice CIG ed il riferimento alla commessa, dove citata, per ciascuna prestazione fatturata. Non saranno accettate fatture riguardanti ordini riferiti a differenti codici CIG. Nel caso di contemporaneità di corrispettivi per prestazioni soggette, ai fini IVA, a reverse charge e non, il Fornitore emetterà fatture distinte avendo cura di riportare in fattura, oltre ai singoli corrispettivi, anche i rispettivi codici ATECO che descrivono le prestazioni soggette a reverse charge. Per appalti aggiudicati ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), sia di tipo verticale che orizzontale, che non siano autonomi soggetti IVA, in caso di fatturazione da parte delle associate (mandanti), le fatture dovranno indicare che il pagamento avverrà sul conto della mandataria (capogruppo). Le fatture saranno inviate a BrianzAcque Srl dalla mandataria. Nei casi di subappalti autorizzati, per i quali BrianzAcque Srl avesse optato, ai sensi dell'art. 13 Legge 180/11, per il pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite, l'appaltatore dovrà emettere apposita fattura, separata da quella relativa alle prestazioni svolte direttamente, nella descrizione della quale indicherà la seguente dicitura: "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore - Pagamento Diretto al Subappaltatore, precisando relativa denominazione sociale, da liquidarsi sul relativo conto dedicato ai sensi dell'art. 13 Legge 180/11". L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di indicare in fattura se la prestazione eseguita dal Subappaltatore è soggetta a reverse charge e, nel caso, deve riportare i codici ATECO relativi alla prestazione eseguita da quest'ultimo. Nel caso, infine, che la Stazione appaltante non avesse optato per il pagamento diretto al Subappaltatore della prestazione eseguita, rimane l'obbligo in capo alla società appaltatrice della fatturazione separata con indicazione della dicitura "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore precisando relativa denominazione sociale. L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo, in tal caso, di indicare in fattura il numero e la data della fattura emessa nei suoi confronti dal Subappaltatore ed entro 20 gg. dalla data di pagamento all'Appaltatore da parte di BrianzAcque Srl, l'Appaltatore deve trasmettere al Tecnico Referente della Stazione appaltante fatture quietanzate.

Articolo 17 - Pagamenti

I pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese data emissione fattura, previe ed in subordine alle verifiche previste dalla normativa vigente (regolarità contributiva, Equitalia, ect) - con totale sollievo di responsabilità per BrianzAcque Srl per eventuali disguidi, errori e/o ritardi nelle risposte degli Enti coinvolti nelle verifiche di legge - e saranno effettuati mediante bonifico su "conto corrente bancario dedicato" ai movimenti finanziari relativi al presente ordine, intestato al "Fornitore" e dal medesimo indicato nel Modulo 02/5 allegato al presente ordine, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm. E' data facoltà al Fornitore, in costanza di rapporto, di comunicare, a mezzo raccomandata a.r./pec, altro conto corrente bancario, alla Direzione Centrale Legale, Appalti e Contratti di BrianzAcque Srl avente le suddette caratteristiche, in sostituzione o ad integrazione di quello/i precedentemente indicati. Sino alla data di ricezione della raccomandata a.r./pec, dovranno essere validamente considerati i pagamenti eseguiti sui conti indicati nel predetto Modulo, esclusa ogni responsabilità di BrianzAcque Srl per i rischi i connesi a dette indicazioni e comunicazioni. In caso di ricevimento della fattura oltre 15 giorni naturali e consecutivi dopo la data di emissione, BrianzAcque Srl ha facoltà di contare 60 gg. fine mese a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti al Fornitore, a richiesta scritta dello stesso pervenuta con raccomandata con a.r./pec entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento, gli interessi calcolati al saggio legale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza non onorata, fatti salvi i casi in cui fosse accertata una responsabilità del Fornitore nel ritardo di pagamento.

Articolo 18 - Garanzia

Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità della prestazione.

In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto, ove presente. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, BrianzAcque Srl ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella lettera d'ordine o nel Contratto, ove presente.

Articolo 19 - Assicurazione

È fatto obbligo per il Contraente, ove richiesto da BrianzAcque Srl, di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione della prestazione, da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici e disciplinate dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto, ove presente.

Il Contraente si obbliga a consegnare a BrianzAcque Srl le suddette polizze contestualmente all'accettazione dell'ordine, o, ove presente, alla sottoscrizione del Contratto.



BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate a BrianzAcque Srl, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà al conferimento della prestazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di BrianzAcque Srl, il Contraente è tenuto a dare comunicazione a BrianzAcque Srl medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, BrianzAcque Srl ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 21.

Articolo 20 - Termini di esecuzione/consegna

I termini di esecuzione/consegna riportati nella richiesta d'offerta/capitolato speciale (ove presente) o altrimenti concordati per iscritto dalle parti sono essenziali per BrianzAcque Srl, ai sensi dell'Articolo 1457 del Codice civile. In caso di mancata osservanza di tali termini da parte del Fornitore (anche per una sola parte dell'ordine), per cause diverse dal caso fortuito o di forza maggiore, BrianzAcque Srl si riserva il diritto, da esercitarsi con lettera raccomandata a.r., di:

a) mantenere fermo l'ordine, applicando al Fornitore una penale del 1,5% sull'importo netto dell'ordine con importo minimo di € 50,00 a settimana di ritardo;
b) risolvere di diritto l'ordine ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1457 del Codice civile. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a restituire i corrispettivi eventualmente già percepiti; salvo, in entrambi i casi, il diritto di BrianzAcque Srl all'integrale risarcimento dei danni.

BrianzAcque Srl potrà inoltre reperire altrove l'esecuzione della prestazione affidata a spese del Fornitore, salvo, anche in tale ipotesi, l'integrale risarcimento dei danni patiti.

Qualora il Fornitore non sia in condizione di rispettare i termini di esecuzione/consegna per un caso fortuito o di forza maggiore, egli dovrà informare BrianzAcque Srl di tale situazione con lettera raccomandata a.r. entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

In tale ipotesi, BrianzAcque Srl avrà la facoltà di:

- a) concedere una proroga del termine di consegna/esecuzione;
b) considerare l'ordine risolto.

Articolo 21 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.20, dall'art. 122 del Codice degli Appalti e dall'ordine/Contratto, ove previsto, con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che, in caso di inadempimento del Contraente, BrianzAcque Srl, previa diffida formale e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto di BrianzAcque Srl al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

BrianzAcque Srl può altresì risolvere di diritto l'ordine/Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione affidata;
b) nei casi previsti dal Contratto;
c) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 19;
d) nei casi di cui agli artt. 9 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 25 (Riservatezza e Privacy);
e) in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive ai sensi del precedente art. 12.
f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010;
g) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore;
h) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del fornitore;
i) ritardo o sospensione nell'esecuzione del servizio superiore a 15 gg anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, salvo quanto previsto dall'art. 20;
j) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali come previsto dall'art. 20
k) non conformità del servizio reso rispetto a quello ordinato;
l) mancato rispetto delle norme di sicurezza così come indicato all'art 8,
m) mancanza o perdita delle autorizzazioni/licenze/registrazioni di cui all'art.5.

Articolo 22 - Recesso

Ove non diversamente previsto nell'ordine/Contratto, BrianzAcque Srl si riserva la facoltà di recedere con preavviso di 20 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente con le modalità di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti.

In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 23 - Sospensione

La sospensione della prestazione è regolata dall'art.121 del Codice degli Appalti.

Articolo 24 – Modifiche, Varianti in corso d'opera

Le modifiche e/o varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art.120 del Codice degli Appalti

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceltà e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali del Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte di BrianzAcque in conformità a quanto riportato nell'informativa disponibile sul sito aziendale al link: Fornitori@BrianzAcque o scrivendo a privacy@brianzacque.it.

Nel caso in cui il servizio oggetto del presente Contratto implichi un trattamento di dati personali del Titolare il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile esterno ex art. 28 Regolamento UE 679/2016.



BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente ordine, salvo l'applicazione della normativa in materia di accesso agli atti e di obblighi di Trasparenza. In caso di violazione, BrianzAcque Srl si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

Articolo 26 - Codice Etico il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e Prevenzione della Corruzione

Il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Modello di organizzazione, gestione e controllo ed i principi del Codice Etico e dei Piani di Prevenzione della Corruzione in attuazione del D. Lgs. 231/2001 ("il Modello") e della normativa richiamata. La documentazione è consultabile dal Fornitore sul sito <http://www.brianzacque.it/societa-trasparente.html> e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel MOGC costituisce un inadempimento grave del contratto e ne legittima la risoluzione con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Qualora il Fornitore sia soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 231/2001, lo stesso dichiara di avere posto in essere gli adempimenti finalizzati al presidio degli illeciti ivi previsti e, presa visione del MOGC e Codice Etico di BrianzAcque, dichiara di condividere i valori ed i principi e di impegnarsi a tenere un comportamento ad essi conforme, nella misura in cui questi siano ad esso riferibili, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

Il Fornitore dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse in relazione all'esecuzione del contratto/ordine e si impegna ad informare senza indugio BrianzAcque qualora dovessero insorgere.

Il soggetto che, in qualità di lavoratore o collaboratore del Fornitore sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di illeciti o altre irregolarità commesse, è tenuto a segnalarle a BrianzAcque a tutela dell'integrità della Società, attraverso l'apposito canale di "Whistleblowing" istituito nel sito aziendale Sezione Trasparenza.

Articolo 27 - Qualità, ambiente, energia e sicurezza

Coerentemente con la politica integrata aziendale di BrianzAcque Srl, il fornitore è edotto che BrianzAcque Srl è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001, 14001, 50001, 45001, pertanto, tutti gli approvvigionamenti, prestazioni, lavori di qualsiasi natura essi siano, dovranno esserne logica conseguenza.

Tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità e ambiente, energia e sicurezza dovranno quindi essere trattati con particolare attenzione: si citano a titolo di esempio non esaustivo gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera, rifiuti, marcature di prodotto specifiche, titoli, abilitazioni e certificazioni richieste per le prestazioni da erogare, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità, dell'ambiente, dell'energia e sicurezza. In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con BrianzAcque, il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori i principi contenuti nel documento "Politica Integrata" disponibile sul sito <http://www.brianzacque.it/azienda-certificazioni.html> di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 28 - Finanziamenti BEI

Nel caso che il presente ordine recasse indicazione trattarsi di prestazione relativa ad intervento che rientra nel Progetto di cui al finanziamento Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con sede in Lussemburgo -100 Boulevard Konrad Adenauer - ottenuto da BrianzAcque Srl, che prevede altresì i "diritti di verifica dell'integrità", il Fornitore si obbliga all'osservanza delle seguenti previsioni:

- informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad illeciti Penali connessi al Progetto; di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
- riconoscere il diritto della Banca, relativamente ad un presunto illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali né dal Contratto trovano applicazione il Codice degli Appalti e il Codice civile.

Articolo 30 - Foro Competente

Per qualsivoglia controversia sull'applicazione e/o interpretazione delle presenti Condizioni Generali, sarà competente Foro di Monza.

Data

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA
Timbro e firma

Il Fornitore dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1341 del Codice civile, le seguenti disposizioni: Articolo 8 Obblighi del contraente - Articolo 9 Divieto di cessione del credito e del contratto - Articolo 15 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - Articolo 16 Fatturazione - 17 Pagamenti - Articolo 20 Termini di esecuzione/consegna - Articolo 21 Risoluzione - 25 Trattamento dei dati e tutela della riservatezza - Articolo 26 Obbligo di rispettare il Codice Generale di Etica ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001- Articolo 28 Finanziamenti BEI - Articolo 30 Foro competente.

Data

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA
Timbro e firma



BrianzAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it





DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI VALIDE PER I SOLI CONTRATTI DI FORNITURE

1. ISPEZIONI E COLLAUDI

Ad ogni consegna BriancAcque Srl si riserva di verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nella richiesta d'offerta/lettera d'ordine; è inoltre facoltà di BriancAcque Srl sottoporre a controlli di laboratorio campioni prelevati del materiale fornito. In caso di difformità BriancAcque Srl provvederà all'immediata notifica al fornitore che sarà tenuto a ritirare e sostituire a sua cura e spese quanto fornito.

2. CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti dovranno essere sempre accompagnati da una bolla di consegna per ciascun ordine. Tale bolla, redatta in duplice copia, dovrà indicare il nome del Fornitore, la data di spedizione, il numero di ordinazione, il magazzino di consegna, il quantitativo per ogni collo ed ogni altra indicazione riportata nella nota d'ordine o necessaria per l'identificazione della merce. Una singola bolla potrà anche contemplare merce relativa a più ordini, purché gli stessi siano ben suddivisi e chiaramente indicati a fronte di ogni voce con la specificazione del relativo numero di codifica.

La consegna dovrà avvenire presso la sede di BriancAcque Srl, salvo nei casi in cui sia altrimenti richiesto da BriancAcque Srl.

Le merci dovranno essere consegnate presso gli stabilimenti di BriancAcque Srl ai seguenti orari: - da lunedì a giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30; - venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Eventuali consegne in giorni ed orari diversi da quelli sopra indicati sono soggetti a previa autorizzazione scritta di BriancAcque Srl.

Se non diversamente pattuito ed in espressa deroga all'Articolo 1510 comma 2 del Codice civile, la merce viaggia a rischio del Fornitore fino alla presa in consegna da parte di BriancAcque Srl.

La semplice consegna della merce presso le nostre sedi ed il ricevimento della stessa da parte del personale incaricato non costituisce accettazione della stessa da parte di BriancAcque Srl. Resta fermo, infatti, il diritto del personale di controllo di BriancAcque Srl di verificare, secondo le modalità e le procedure tecniche che BriancAcque Srl riterrà più opportune, la rispondenza della merce, per qualità, quantità e specifiche tecniche, alle indicazioni della nota d'ordine e di rifiutare la presa in consegna in caso di non conformità. Qualora la verifica produca un esito positivo, gli incaricati di BriancAcque Srl emetteranno un'apposita dichiarazione valevole anche ai fini di ricevuta. Dichiarazioni rilasciate da altri uffici o comunque da persone non autorizzate non saranno ritenute valide.

3. VIZI E DIFETTI DELLA MERCE

In deroga all'Articolo 1495 del Codice civile, qualora i prodotti forniti non corrispondano all'ordine, alle specifiche tecniche pattuite o siano comunque difettosi, BriancAcque Srl avrà l'onere di denunciare al Fornitore tali vizi o difformità entro 30 dalla consegna (per i vizi riconoscibili al momento della verifica effettuata dal nostro personale) o dalla scoperta degli stessi (per i vizi occulti).

Nell'ipotesi in cui BriancAcque Srl riscontri vizi e/o difetti su tutta o parte della fornitura o si riscontrino in essi materiali di scarto, essa potrà:

a) chiedere al Fornitore l'eliminazione a sue spese dei vizi e delle altre difformità riscontrate, tramite tempestiva riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi;

b) risolvere l'ordine per inadempimento del Fornitore, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice civile;

c) chiedere la riduzione del prezzo corrispondente al minor valore della merce; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'Articolo 1494 del Codice civile.

Nell'ipotesi di vizi e/o difformità della merce, BriancAcque Srl avrà inoltre il diritto di procurarsi altrove i prodotti oggetto della fornitura, con le modalità e le conseguenze di cui al precedente Articolo 2.

In tutti i casi in cui BriancAcque Srl rifiuti legittimamente di prendere in consegna la merce, sarà onere del Fornitore ritirare la stessa a proprie spese.

4. TRASPORTO ED IMBALLAGGIO

La merce s'intende sempre resa a franco magazzini di BriancAcque Srl.

Ove non diversamente concordato per iscritto dalle parti in relazione a singole forniture, il prezzo corrisposto per la merce comprende la movimentazione, il trasporto e l'imballaggio. Quest'ultimo deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite della merce durante il trasporto.

Le merci eventualmente acquistate franco partenza dovranno essere spedite, a spese di BriancAcque Srl, con mezzi adeguati al tipo di fornitura e secondo il percorso più conveniente. Ogni maggior spesa dovuta ad un errore nella spedizione sarà a carico del Fornitore. Resta inteso che non saranno rimborsate al Fornitore spese di sosta, interventi di spedizionieri, né altre spese sostenute senza la previa autorizzazione scritta di BriancAcque Srl. Le spese di sosta e le spese extra di sbarco per ritardato arrivo dei documenti o irregolarità degli stessi saranno a carico del Fornitore.

5. PRIVATIVA INDUSTRIALE

Il Fornitore garantisce che i prodotti oggetto del presente ordine non sono stati e non saranno fabbricati in violazione di brevetti o licenze di BriancAcque Srl o di terzi e che l'uso o il commercio degli stessi non viola alcun diritto di privativa industriale, tanto in Italia che all'estero. Il Fornitore si obbliga comunque a manlevare BriancAcque Srl da qualsiasi responsabilità per la violazione di diritti di terzi su brevetti o licenze aventi ad oggetto le merci fornite.

La fabbricazione di prodotti su disegni, modelli e campioni di BriancAcque Srl deve essere limitata dal Fornitore ai quantitativi oggetto della fornitura e il Fornitore si impegna a distruggere l'eventuale scarto. Il Fornitore riconosce pertanto come illecita ogni utilizzazione di detti disegni, modelli e campioni al di fuori della fornitura, a prescindere dal fatto che i prodotti siano fabbricati o posti in commercio con richiamo o meno al nome, ai marchi o ai segni distintivi di BriancAcque. I disegni, i modelli e i campioni di BriancAcque Srl che il Fornitore utilizza o detenga non possono essere da lui copiati, utilizzati o messi a disposizione di terzi in alcun modo, se non per l'esecuzione della fornitura e comunque nel rispetto delle modalità previste per la stessa.

6. DIVIETO DI CESSIONE

L'esecuzione dell'ordine di fornitura non è cedibile da parte del Fornitore.

Data

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA

Timbro e firma



BriancAcque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)

p.iva 03988240960

cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1

fax 039 214.00.74

briancacque@legalmail.it
informazioni@briancacque.it
www.briancacque.it

